

RIFORMA DEGLI APPALTI PUBBLICI

SCHEDA N. 10: TRASPARENZA E MISURE ANTICORRUZIONE

- **Maggiori garanzie di procedure corrette**: la trasparenza garantisce procedure corrette, eque e non discriminatorie. I conflitti d'interesse e i comportamenti illeciti ostacolano il corretto svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e la corretta applicazione delle norme. La corruzione negli appalti pubblici costa alla società circa 2 miliardi di euro all'anno. È dunque indispensabile rafforzare la legislazione in questo settore. I "**conflitti d'interesse**":
 - questo termine si riferisce ai casi in cui le persone che possono influenzare la procedura di aggiudicazione di un appalto o che vi partecipano per conto dell'acquirente hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o privato che potrebbe compromettere la loro imparzialità e indipendenza nell'ambito di detta procedura
 - spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per prevenire, identificare e correggere i conflitti d'interesse.
- Le **consultazioni preliminari**: nel preparare il bando di gara è possibile che gli acquirenti pubblici debbano consultare innanzitutto le imprese. Ciò può creare delle situazioni che favoriscono le imprese interessate e generare di fatto delle distorsioni della concorrenza. Le nuove norme disciplinano meglio queste consultazioni:
 - l'acquirente pubblico deve adottare le misure necessarie affinché la partecipazione di un'impresa precedentemente consultata non pregiudichi la concorrenza nell'ambito della gara d'appalto in questione
 - tutte le informazioni di cui l'impresa è in possesso a seguito della sua consultazione preliminare dovranno essere comunicate alle altre imprese partecipanti
 - l'esclusione di detta impresa sarà possibile solo in ultima istanza, qualora si riveli impossibile garantire con altri mezzi la legalità del trattamento riservato alle imprese partecipanti.
- I **motivi di esclusione** dall'appalto pubblico sono stati rafforzati ed estesi. Oltre alla condanna per frode e corruzione, costituiscono ora motivo di esclusione anche le seguenti situazioni:
 - le situazioni in cui un'impresa ha indebitamente influenzato il processo decisionale relativo all'aggiudicazione dell'appalto
 - le false dichiarazioni nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, siano esse relative all'assenza di motivi di esclusione o al possesso delle capacità professionali, tecniche e finanziarie o la mancata trasmissione degli attestati corrispondenti richiesti
 - le intese volte a falsare la concorrenza.

In questi casi gli acquirenti pubblici possono escludere l'impresa interessata. L'esclusione può tuttavia essere imposta dallo Stato membro.

Salvo decisione giudiziaria, ogni impresa esclusa può comunque dimostrare la sua affidabilità presentando una prova delle misure adottate per correggere il problema o riparare il danno causato.

- La **modifica dei contratti** in corso senza indizione di un nuovo bando di gara può essere contraria alle norme sugli appalti pubblici. Per fugare ogni dubbio a tal riguardo sono state precisate e semplificate le corrispondenti norme. In particolare, non necessitano di un nuovo bando di gara le modifiche:
 - non sostanziali, vale a dire quelle che non alterano la natura o l'equilibrio finanziario del contratto
 - il cui valore non supera la soglia di applicazione delle direttive ed è inferiore al 10% del valore del contratto iniziale per i beni e servizi e al 15% per i lavori
 - specificate nel contratto, a prescindere dal loro valore
 - che risultano da imprevisti o riguardano lavori, prodotti o servizi supplementari resi necessari, ma che, per ragioni tecniche di intercambiabilità, di interoperabilità o di costi, possono essere forniti solo dall'impresa titolare del contratto in corso. In entrambi i casi, il corrispondente aumento del prezzo non può superare il 50% del valore del contratto iniziale.
- La **trasparenza** viene rafforzata con le misure di "governance" degli appalti pubblici:
 - gli Stati membri hanno l'obbligo di vigilanza e devono pertanto redigere determinati rapporti. In particolare, devono:
 - segnalare le violazioni delle norme sugli appalti pubblici alle autorità nazionali di audit o alle altre autorità nazionali competenti (autorità giudiziarie, parlamenti nazionali, ecc.) e rendere pubblici i risultati delle loro attività di vigilanza
 - trasmettere, ogni 3 anni, un rapporto alla Commissione sui motivi più frequenti di errata applicazione o di incertezza giuridica (compresi gli eventuali problemi nell'applicazione delle norme), sul livello di partecipazione delle PMI e sulle attività volte a prevenire, individuare e vigilare sui casi di frode, corruzione, conflitti d'interesse e altre irregolarità gravi
 - gli acquirenti pubblici dovranno conservare le copie dei contratti conclusi di importo superiore a 1 000 000 euro per i contratti di servizi e di forniture e a 10 000 000 euro per i contratti di lavori; questo obbligo vale per tutta la durata dei contratti in questione. Salvo disposizioni nazionali contrarie

sull'accesso ai documenti e la protezione dei dati personali, tali documenti saranno accessibili al pubblico.

- Per ogni procedura di aggiudicazione di un appalto, l'acquirente pubblico deve redigere un rapporto specifico. Il rapporto deve:
 - spiegare le principali decisioni relative alla procedura in questione
 - se necessario, segnalare gli eventuali conflitti d'interesse individuati e le misure prese a tal riguardo
 - essere trasmesso alla Commissione/alle autorità nazionali su loro richiesta.